



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO E NELLE AREE PEDONALI.

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale del 17/03/2014, n. 23).

I N D I C E

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 PRINCIPI GENERALI.....	4
ART. 3 VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI	5
ART. 4 AUTORIZZAZIONI TIPO A	5
<i>Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione.....</i>	6
ART. 5 AUTORIZZAZIONI TIPOLOGIA AD.....	7
<i>Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione.</i>	7
ART. 6 AUTORIZZAZIONI TIPO AG1	7
<i>Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione.....</i>	8
ART. 7 AUTORIZZAZIONI TIPO AG2	8
<i>Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione.....</i>	8
ART. 8 AUTORIZZAZIONI TIPO TMS.....	9
<i>Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione.....</i>	9
ART.9 ACCESSO DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA	10
ART. 10 AUTORIZZAZIONI TIPO L	10
<i>Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione.....</i>	10
ART. 11 AUTORIZZAZIONI TIPO TM.....	11
TIPO TM 1.....	11
TIPO TM 2.....	11
TIPO TM3.....	12

TIPO TM	
4.....	12
<i>Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione.....</i>	13
ART. 12 AUTORIZZAZIONI TIPO	
TMG	13
<i>Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione.....</i>	14
ART.13 AUTORIZZAZIONI TIPO	
R	14
<i>Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione.....</i>	14
ART.14 AUTORIZZAZIONI TIPO	
MC.....	15
<i>Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione.....</i>	15
ART.15 AUTORIZZAZIONE TIPO	
MD	15
<i>Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione.....</i>	16
ART.16 ACCESSO DEI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA DISABILE	16
ART.17 AUTORIZZAZIONI TIPO	
H	17
<i>Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione.....</i>	17
ART.18 AUTORIZZAZIONI SPECIALI TIPO	
S	17
<i>Autorizzazione di tipo</i>	
S1.....	17
<i>Autorizzazione di tipo</i>	
S2.....	18
<i>Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione.....</i>	18
ART. 19 VERIFICA E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI	19
ART.20 CONTENUTO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	19
ART.21 MODIFICHE IN CORSO DI VALIDITA'	19
ART.22 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	19

ART. 23 COMMISSIONE
TECNICA
..... 20

ART. 24 AUTORIZZAZIONI: ESPOSIZIONE, USO E
PRESCRIZIONI. 20

ART. 25
SANZIONI
..... 21

ART.26 NORME TRANSITORIE E ENTRATA IN
VIGORE 22

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

La circolazione e la sosta nell'ambito delle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) e delle Aree Pedonali (A.P.), istituita dal Comune di Bitonto ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada" (in seguito definito Codice della Strada), sono disciplinati dal presente Regolamento con le modalità e secondo le prescrizioni in esso contenute.

In particolare, il Regolamento definisce tipologia e modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie all'accesso, al transito e alla sosta nelle suddette zone ed aree, nonché i soggetti responsabili del relativo procedimento autorizzatorio.

ART. 2 PRINCIPI GENERALI

Le autorizzazioni previste dal presente regolamento consentono la circolazione nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali, nei limiti previsti dalle presenti norme nonché dalle prescrizioni particolari indicate nell'autorizzazione.

Le autorizzazioni consentono la circolazione limitatamente alle vie e percorsi indicati, ovvero seguendo il percorso più breve all'interno della zona a traffico limitato, e possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Le autorizzazioni possono contenere indicazioni relative ai divieti di sosta o di fermata zonali istituiti nel comparto oggetto dell'autorizzazione stessa. Indipendentemente dalle prescrizioni che condizionano l'efficacia dell'autorizzazione, è sempre vietato il transito in attraversamento dell' Area Pedonale (in seguito A.P.) e Z.T.L., al solo fine di abbreviare il percorso.

Le autorizzazioni hanno validità per il tempo indicato nelle stesse e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente regolamento.

I veicoli al servizio di persone invalide, non residenti nel Centro Antico, possono accedere e circolare nella ZTL e nelle AP in base a quanto prescritto dall'art. 188 del Codice della Strada e dagli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503, **anche con** comunicazione telefonica, al Comando Polizia Municipale (in seguito Ufficio rilascio permessi ZTL), del numero di targa del veicolo e numero del Contrassegno disabili.

Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio, le autoambulanze e le automediche in servizio di pronto intervento possono circolare nella Z.T.L. e nelle A.P. senza autorizzazione.

I veicoli per l'espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilità (servizi di linea con conducente, taxi e servizio di autonoleggio con conducente), i veicoli per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia delle strade, i veicoli che effettuano la raccolta e la distribuzione della posta, limitatamente ai servizi dichiarati di pubblica utilità, possono circolare nelle Z.T.L. senza restrizioni, mentre sono soggetti alla disciplina di volta in volta definita con specifica ordinanza per quanto riguarda le A.P..

La presenza dei varchi elettronici per il controllo degli accessi alla zona a traffico limitato comporta la necessità di inserire ogni targa collegata ad un'autorizzazione in una lista (cosiddetta "lista bianca") che consente al sistema di rilevamento il riconoscimento automatico degli autorizzati. Resta tuttavia invariato l'obbligo di esposizione dell'autorizzazione previsto dal successivo art. 24.

In conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 i dati vengono conservati nel rispetto della privacy.

ART. 3 VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni, in relazione alla durata della loro validità, si dividono in permanenti e temporanee. Possono essere rilasciati anche titoli giornalieri per la circolazione nelle Z.T.L.

a) Autorizzazioni

permanenti:

Le autorizzazioni permanenti hanno validità superiore a giorni 90 che decorrono dalla data di rilascio dell'autorizzazione definitiva o eventualmente di quella provvisoria.

Dette autorizzazioni sono suddivise in diverse tipologie, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e seguenti del presente regolamento.

b) Autorizzazioni

temporanee:

Le autorizzazioni temporanee hanno validità fino a 90 giorni e sono rilasciabili secondo le stesse modalità e tipologie previste per le autorizzazioni permanenti, fatta eccezione per quelle di tipologia R.

Qualora allo scadere della validità dell'autorizzazione temporanea il titolare richieda una proroga, egli potrà ottenerla, fino allo scadere dei 90 giorni, senza inoltrare ulteriore istanza.

Un'autorizzazione temporanea in scadenza può essere trasformata in permanente, purché il titolare autocertifichi la sussistenza di tutti i requisiti previsti per quest'ultimi.

Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate per periodi non superiori a 90 giorni, anche in caso di difficoltà deambulatorie aventi carattere non permanente, purché regolarmente certificate. Qualora la difficoltà deambulatoria risulti certificata per un periodo eccedente il limite di 90 giorni, ovvero permanga allo scadere del novantesimo giorno, per poter beneficiare della facoltà di accesso e circolazione nelle Z.T.L. e A.P., il richiedente dovrà munirsi del prescritto contrassegno invalidi.

c) Titolo per l'accesso

giornaliero:

I titoli giornalieri sono rilasciati nel rispetto dei limiti delle fasce orarie previste per le corrispondenti tipologie dei permessi permanenti. Su richiesta dell'interessato essi potranno avere validità fino alle ore 24.00 del giorno successivo a quello di emissione.

Possono essere rilasciati titoli per l'accesso giornaliero in relazione alle seguenti tipologie: A, AD, AG2, TM, TMS, L, R, MC, MD, H, S, o per le seguenti necessità: per carico-scarico di effetti personali di residenti o dimoranti, per l'accompagnamento di pazienti da sottoporre a visite mediche ambulatoriali, per il trasporto di persone anziane o con difficoltà deambulatorie.

Possono essere rilasciati titoli giornalieri, altresì, per l'allestimento-organizzazione di manifestazioni, purché gli orari e le condizioni del titolo siano strettamente correlati alle prescrizioni contenute negli atti autorizzatori.

In quest'ultimo caso la validità del titolo potrà essere estesa fino ad un massimo di 7 giorni.

ART. 4 AUTORIZZAZIONI TIPO A

Le autorizzazioni di tipo A sono rilasciabili ai residenti delle Z.T.L. o A.P. o delle strade corridoio nel numero di una per nucleo familiare, a condizione che nessun componente della famiglia sia proprietario, possessore ovvero detentore di un posto auto in area privata o di un posto auto in area pubblica ad esclusivo utilizzo del proprio veicolo, all'interno della Z.T.L. o A.P., ovvero che dichiarati con autocertificazione di non averne la disponibilità.

Sarà onere del proprietario dare comunicazione all'Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L.. qualora acquisisca la disponibilità di un posto auto.

Possono essere oggetto di autorizzazione di tipo A i veicoli di proprietà dei componenti il nucleo familiare residente, nonché:

- i veicoli di cui un componente del nucleo familiare residente sia uno dei soggetti individuati dall'art.196 comma 1 del Codice della Strada;

- i veicoli intestati a persona non appartenente al nucleo familiare residente, ma dei quali si abbia l'esclusivo godimento, **giusta autocertificazione allegata all'istanza a firma del proprietario del veicolo e possessore**;
 - i veicoli intestati a ditta commerciale ed utilizzati in via esclusiva dal legale rappresentante o da un dipendente della stessa, anagraficamente residente in Z.T.L. e A.P.
- Tali autorizzazioni consentono il transito dei veicoli dei residenti nelle zone a traffico limitato. La sosta degli autoveicoli nell'ambito delle Z.T.L. è consentita prioritariamente nelle aree riservate ed eventualmente segnalate, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 7 e 158 del C.d.S. qualora non presenti.

Nelle A.P. i motocicli e i ciclomotori dovranno essere condotti a mano e con il motore spento, nelle ore di funzionamento fissate dalle 20,30 alle 24,00.

Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione di tipo A sia il proprietario di un posto auto (o abbia un familiare appartenente allo stesso nucleo, proprietario di un posto auto), ma non ne abbia la disponibilità, la sosta in Z.T.L. gli è consentita solo per effettuare operazioni di carico scarico nei limiti di tempo strettamente necessari e comunque non eccedenti i 30'.

Ai soli titolari di posto auto le cui dimensioni, o le dimensioni della sede stradale su cui si affaccia, siano tali da non permettere il ricovero del veicolo oggetto della richiesta, la sosta sarà consentita nelle aree riservate e regolarmente segnalate nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 7 e 158 del D. L.vo 285/1992.

Il transito nelle A.P. è consentito ai residenti in dette aree solo qualora sia esplicitamente indicato nell'Ordinanza Sindacale istitutiva dell'A.P. stessa e in tal caso, solo al fine di effettuare operazioni di carico e scarico in prossimità della propria residenza, nei limiti di tempo strettamente necessari ad effettuarle e comunque, non eccedenti i 30', salvo specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L..

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- a) Autorizzazione permanente: istanza scritta al Comando Polizia Municipale di Bitonto, allegando:
 - copia della carta di circolazione;
 - autocertificazione in cui si dichiara:
 1. di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 2. nel caso in cui la dimensione del posto auto, del suo accesso, della sede stradale o del veicolo oggetto della richiesta non permettano l'uso, le stesse caratteristiche dovranno essere specificatamente dichiarate;
 - ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione. Validità: sino a quando non intervengono variazioni di residenza o il decesso del titolare.
- b) Autorizzazione temporanea: istanza scritta all'Ufficio Rilascio Permessi ZTL del Comune di Bitonto, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente. (È prevista solo per i residenti in attesa di conferma del cambio di residenza). Validità: non oltre 90 giorni.
- c) Titolo per l'accesso giornaliero: richiesta presso l'Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L. allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente. Validità: come prevista dall'art.3 lett.c).

ART. 5 AUTORIZZAZIONI TIPOLOGIA AD

Le autorizzazioni di tipo AD sono rilasciabili nel numero di una per unità abitativa, indipendentemente dal numero di veicoli in uso, ai cittadini dimoranti nelle Z.T.L. ed A.P. per motivi di lavoro o di studio e residenti anagraficamente in altro comune ad una distanza superiore a Km. 20 dal confine del territorio comunale. Qualora il veicolo non sia di proprietà, può essere autorizzato il veicolo concesso loro in uso da ditte, o parenti ed affini

di 1° grado.

Tali autorizzazioni consentono il transito dei veicoli appartenenti ai dimoranti nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali.

La sosta nell'ambito delle Z.T.L., è consentita nelle sole aree regolarmente segnalate riservate ai residenti. In assenza di specifica regolamentazione della sosta, essa è consentita per effettuare operazioni di carico e scarico in prossimità del proprio domicilio, nei limiti di tempo strettamente necessari e comunque non eccedenti i 30'.

Il transito nelle A.P. è consentito, ai residenti in dette aree, solo qualora esplicitamente indicato nell'Ordinanza Sindacale dell'area e solo al fine di effettuare operazioni di carico e scarico in prossimità della propria residenza, nei limiti di tempo strettamente necessari ad effettuarle e comunque non eccedenti i 30', salvo specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Rilascio Permessi ZTL, in base a comprovate motivazioni.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione.

- a) Autorizzazione permanente: istanza scritta all'Ufficio Rilascio Permessi ZTL del Comune di Bitonto, allegando:
- copia della carta di circolazione;
 - autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - fotocopia del contratto di locazione o di una bolletta di un'utenza domestica intestata;
 - ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.
- Validità: anni uno.
- b) Autorizzazione temporanea: istanza scritta, all'Ufficio Rilascio Permessi ZTL del Comune di Bitonto, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.
- Validità: non oltre 90 giorni.
- c) Titolo per l'accesso giornaliero: richiesta presso l'Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L. allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.
- Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART. 6 AUTORIZZAZIONI TIPO AG1

Le autorizzazioni di tipo AG1 sono rilasciabili ai soli residenti nelle Z.T.L. o A.P. e proprietari o utilizzatori a qualsiasi titolo di autorimesse o posti auto su area privata oppure anche in area pubblica ma ad esclusivo utilizzo del proprio veicolo, ubicati all'interno della Z.T.L. o A.P.

Possono essere oggetto di autorizzazione i veicoli (compresi quelli di categoria **S1** e **S2**) di proprietà dei componenti il nucleo familiare residente, nonché:

- i veicoli di cui un componente del nucleo familiare residente sia uno dei soggetti individuati dall'art.196 comma 1 del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada);
- i veicoli intestati a persona non appartenente al nucleo familiare residente, ma dei quali si abbia l'esclusivo godimento;
- i veicoli intestati a ditta commerciale ed utilizzati in via esclusiva dal legale rappresentante o da un dipendente della stessa, anagraficamente residente in Z.T.L. e A.P.

L'autorizzazione consente il transito in Z.T.L., finalizzato al ricovero del proprio veicolo a motore. È consentito inoltre effettuare operazioni di carico e scarico in prossimità del proprio domicilio e nei limiti di tempo strettamente necessari ad effettuarle e comunque non eccedenti i 30', salvo specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Permessi Z.T.L. in base a comprovate motivazioni.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- a) Autorizzazione permanente: istanza scritta all'Ufficio Rilascio Permessi ZTL del Comune di Bitonto, allegando:
- copia della carta di circolazione;

- autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
- copia del contratto di affitto o comodato o atto di proprietà del posto auto;
- ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: sino a quando non intervengono variazioni di residenza o in caso di decesso del titolare.

- b) Autorizzazione temporanea: istanza scritta all'Ufficio Rilascio Permessi ZTL del Comune di Bitonto allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente. E' prevista solo per i residenti in attesa di conferma del cambio di residenza. Validità: non oltre 90 giorni.
- c) Titolo per l'accesso giornaliero: non previsto.

ART. 7 AUTORIZZAZIONI TIPO AG2

Le autorizzazioni di tipo AG2 sono rilasciabili ai titolari o utilizzatori a qualsiasi titolo di autorimesse, parcheggi o aree private utilizzati come zone di sosta veicolare, ubicati all'interno della Z.T.L. o A.P. ma non residenti all'interno delle Z.T.L. o A.P..

Per le autorimesse e i parcheggi ad uso pubblico verranno rilasciati un numero di contrassegni pari a 1,2 volte la dotazione di posti auto risultante dal nulla osta dei Vigili del Fuoco o dalla planimetria.

Per i garage o aree scoperte con più posti auto privati verranno rilasciati un numero di contrassegni coincidente al numero di posti auto che risulta dalla planimetria dell'area con riferimento agli standard previsti dalla normativa di settore (pari a 20 mq/posto auto).

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

Il proprietario dell'area o il titolare della licenza dovrà preliminarmente recarsi presso l'Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L. e presentare i seguenti documenti:

- per garage o aree scoperte con più posti auto occorre produrre la mappa in scala 1:100 per il computo dei posti (per i garages con più di 9 posti occorre produrre anche il nulla osta dei Vigili del Fuoco).
- per le autorimesse e i parcheggi ad uso pubblico il titolare della licenza deve presentare tutti i documenti che attestino la regolarità dell'attività in base alle normative vigenti. Il titolare della licenza dovrà comunicare all'Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L. lo scadere dei requisiti per l'esercizio dell'attività o l'anticipata cessazione della stessa.

L'utilizzatore a qualsiasi titolo del posto auto, per poter accedere alla Z.T.L., dovrà recarsi presso l'Ufficio Rilascio permessi Z.T.L. e ritirare il contrassegno valido per l'accesso previa presentazione dell'istanza come più avanti indicato.

Questo tipo di autorizzazione consente il transito secondo il percorso indicato nel contrassegno, finalizzato al ricovero del proprio veicolo a motore. E' esclusa la possibilità di sosta su strada in Z.T.L. o A.P..

Sono rilasciabili le seguenti autorizzazioni:

- a) Autorizzazione permanente: istanza scritta all'Ufficio Rilascio Permessi ZTL del Comune di Bitonto, allegando:
- copia della carta di circolazione;
 - autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - copia del contratto di affitto o comodato o atto di proprietà del posto auto;
 - ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.
- Validità: 1 anno, ovvero il minor periodo che risulti dal contratto di affitto o comodato.
- b) Autorizzazione temporanea: istanza scritta all'Ufficio Rilascio Permessi ZTL del Comune di Bitonto, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.
- Validità: non oltre 90 giorni.
- c) Titolo per l'accesso giornaliero: richiesta presso l'Ufficio Rilascio Permessi

Z.T.L. esibendo autocertificazione della disponibilità di autorimessa o posto auto in area privata e la carta di circolazione. Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART. 8 AUTORIZZAZIONI TIPO TMS

Tale autorizzazione viene rilasciata a richiesta dei titolari di esercizi per il commercio su area privata e di pubblici esercizi di somministrazione, nonché degli artigiani che effettuino la vendita diretta al pubblico in appositi locali, ai sensi della legge 8/8/1985 n. 443, ubicati all'interno della Z.T.L. o A.P., per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico merci e limitatamente agli orari di seguito riportati.

Il numero di autorizzazioni rilasciabili è una per ciascun esercizio o attività di artigianato.

Per gli esercenti il commercio su area privata e gli artigiani che effettuino la vendita diretta al pubblico, l'autorizzazione consente l'accesso, dalle ore 6.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30, nei giorni di apertura dell'esercizio. La sosta è autorizzata per la durata massima di minuti 45 con esposizione del disco orario.

Per i titolari di licenza di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande, può essere concessa analoga autorizzazione, alle stesse condizioni di cui al comma precedente.

Agli operatori del commercio in forma itinerante, può essere concessa autorizzazione al transito solo in ZTL con esclusione dell'A.P., secondo gli orari e le prescrizioni riportate nel titolo autorizzatorio.

Sono esclusi dalla presente disciplina gli operatori del commercio su area pubblica, qualora il veicolo da loro utilizzato sia ricompreso nell'area di posteggio autorizzata, i quali possono accedere e sostare nella Z.T.L. negli orari stabiliti dall'autorizzazione in loro possesso.

Nei casi in cui il veicolo al seguito è utilizzato solo per il carico e scarico delle merci o delle attrezzature necessarie alla vendita potrà essere rilasciata autorizzazione per l'accesso e la sosta nella Z.T.L. secondo gli orari e le prescrizioni riportate nel titolo autorizzatorio.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- a) Autorizzazione permanente: istanza scritta all'Ufficio Rilascio Permessi ZTL del Comune di Bitonto, allegando:
 - copia della carta di circolazione;
 - autocertificazione in cui si dichiara:
 1. il tipo di attività svolta;
 2. di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 3. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione. Validità: 1 anno.
- b) Autorizzazione temporanea: istanza scritta all'Ufficio Rilascio Permessi ZTL del Comune di Bitonto, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente. Validità: non oltre 90 giorni.
- c) Titolo per l'accesso giornaliero: richiesta presso l'Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L. allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente. Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART.9 ACCESSO DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Gli operatori del commercio su area pubblica all'interno della Z.T.L. o A.P, qualora il veicolo da loro utilizzato sia ricompreso nell'area di posteggio autorizzata, possono accedere e sostare nella Z.T.L. negli orari stabiliti dal regolamento o dall'autorizzazione in loro possesso previa comunicazione dei numeri di targa all'Ufficio Rilascio Permessi ZTL.

Nei casi in cui il veicolo al seguito sia utilizzato solo per il carico e scarico delle merci o delle attrezzature necessarie alla vendita potrà essere rilasciata autorizzazione per l'accesso e la sosta nella Z.T.L. nella fascia oraria 6-20 secondo le prescrizioni riportate nel titolo

autorizzatorio.

Tutti gli ambulanti dovranno fornire annualmente il numero di targa all'Ufficio Rilascio Permessi ZTL.

ART. 10 AUTORIZZAZIONI TIPO L

Gli artigiani e le altre ditte che effettuano attività di manutenzione al domicilio del cliente (a mero titolo esemplificativo: idraulici, falegnami, elettricisti, manutenzione di attrezzature per ufficio, per negozi quali insegne, tende solari, frigo bar, ecc, assistenza a ristoranti e attività ricettive, le imprese di pulizia, i mezzi operativi dei cantieri e gli automezzi a supporto di allestimento per manifestazioni di carattere politico-sociale, culturale e sportivo) possono essere autorizzati per l'accesso e la sosta nelle Z.T.L. alle seguenti condizioni:

- per le manutenzioni ordinarie e programmate nei soli giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 19,00;
- per le manutenzioni di guasto e/o di emergenza l'accesso è consentito ai manutentori in qualsiasi giorno e a qualsiasi ora;
- con sosta nelle immediate vicinanze del luogo in cui deve essere effettuata l'attività di manutenzione e per un tempo massimo di 90';
- l'autorizzazione durante la sosta dovrà essere sempre accompagnata da un foglio di adeguate dimensioni dal quale risulti, perfettamente leggibile al controllo, l'indirizzo presso cui l'attività è svolta.

Nel caso di interventi urgenti ed improrogabili, da effettuarsi al di fuori degli orari e giorni autorizzati, il foglio integrativo dovrà riportare anche l'orario di inizio della sosta; inoltre il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare telefonicamente all'Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L. l'accesso non autorizzato in Z.T.L.

Per le ditte di cui sopra aventi sede nella Z.T.L., l'autorizzazione di cui al presente articolo ha validità anche per la sosta, da effettuarsi nelle immediate vicinanze della sede stessa e nel solo settore di appartenenza, qualora non sia effettivamente possibile il ricovero in area privata e ove sia consentito dalla segnaletica e comunque limitatamente ad un massimo di un veicolo per ditta.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- a) Autorizzazione permanente: istanza scritta all'Ufficio Rilascio Permessi ZTL del Comune di Bitonto, allegando:
 - copia della carta di circolazione;
 - autocertificazione in cui si dichiara:
 - il tipo di attività svolta;
 - di essere iscritto alla C.C.I.AA e il numero di iscrizione;
 - di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione. Validità: 1 anno.
- b) Autorizzazione temporanea: istanza scritta all'Ufficio Rilascio Permessi ZTL del Comune di Bitonto, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente. Validità: non superiore a 90 giorni.
- c) Titolo per l'accesso giornaliero: richiesta presso l'Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L. allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente. Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART. 11 AUTORIZZAZIONI TIPO TM

Sono previste le seguenti autorizzazioni:

TIPO TM 1

Le autorizzazioni di tipo TM1 sono rilasciabili alle imprese di autotrasporto e ditte che effettuano il trasporto merci.

I veicoli oggetto dell'autorizzazione devono essere immatricolati per trasporto merci e non possono superare la massa complessiva a pieno carico di 3,5 t.

Solo in caso di comprovata necessità, e previa autorizzazione del Corpo di Polizia Municipale, in deroga alla presente disciplina può essere consentito l'accesso ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t.

Le autorizzazioni di tipo TM1 consentono il transito nella Z.T.L. nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30 e nella giornata del sabato nella sola fascia oraria 6-11.00. La sosta è consentita per un massimo di 60 minuti.

Le imprese che effettuano traslochi, possono transitare nella Z.T.L. o in A.P. per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni feriali.

Qualora l'autorizzazione sia riferita a veicolo a basso impatto ambientale immatricolato per trasporto merci, l'accesso e il transito in Z.T.L. potrà avvenire continuativamente dalle 6.00 alle 17.30 nei soli giorni feriali (escluso il sabato). Per questi veicoli il transito nelle A.P. è consentito solo qualora esplicitamente indicato nell'Ordinanza Sindacale dell'area.

Limitatamente ai veicoli autorizzati in uso a corrieri che effettuano trasporto di medicinali, il permesso consente il transito nelle ZTL nei giorni feriali nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30

alle ore 19.30, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 17.30.

TIPO TM 2

Le autorizzazioni di tipo TM2 sono rilasciabili ai titolari di attività che prevedano la consegna delle merci a domicilio del cliente (pasticcerie, pizzerie, gastronomie, piante e fiori, ecc.).

A queste ditte possono essere rilasciati un numero massimo di 2 autorizzazioni, ognuna delle quali riportante non più di 5 targhe di veicoli. Inoltre, nel caso che l'attività utilizzi per il trasporto delle merci anche o solamente i ciclomotori, possono essere rilasciate ulteriori autorizzazioni: in numero massimo di 4, ognuna riportante un solo ciclomotore, se la ditta ha sede all'interno della ZTL; una autorizzazione solamente, riportante un solo ciclomotore, se la ditta ha sede fuori dalla ZTL.

Qualora il servizio di consegna a domicilio sia riferito a generi alimentari, ed effettuato con autoveicoli, l'autorizzazione sarà rilasciata previo possesso della prescritta autorizzazione sanitaria.

Le autorizzazioni consentono il transito nella Z.T.L. dalle ore 11.00 alle ore 15.00 e dalle ore 18.30 alle ore 20.00 nei giorni feriali e festivi (ad eccezione di quelli di chiusura dell'esercizio). Nel caso in cui l'esercizio effettui aperture serali la fascia pomeridiana è estesa fino alle ore 24.00.

Limitatamente alle gastronomie, pasticcerie o panetterie con forno proprio che riforniscono bar, alberghi, pasticcerie, ristoranti, negozi di alimentari ecc, la fascia mattutina viene anticipata dalle ore 4,00 alle ore 14,00.

Per le attività di catering possono essere rilasciate, previa istanza alla Commissione tecnica di cui all'art. 24 del presente Regolamento, autorizzazioni che consentono l'accesso dalle ore 7,00 alle ore 24,00. La sosta è autorizzata per la durata massima di minuti 45.

Qualora le attività abbiano sede all'interno della Z.T.L. tale autorizzazione consentirà anche la sosta di 45 minuti nelle immediate vicinanze dell'esercizio, limitatamente agli orari di apertura dello stesso.

Qualora l'autorizzazione sia riferita a veicolo immatricolato per trasporto merci a basso-impatto ambientale, l'accesso e il transito in Z.T.L. potrà avvenire continuativamente dalle

11.00 alle 20.00 (ed estendibile alle 24.00 per gli esercizi che effettuano aperture serali) nei giorni feriali e festivi (ad eccezione di quelli di chiusura dell'esercizio).

Per questi veicoli il transito nelle A.P. è consentito solo qualora esplicitamente indicato nell'Ordinanza Sindacale dell'area.

TIPO TM 3

Le autorizzazioni di tipo TM3 sono rilasciabili nel numero massimo di una per ogni istituto di credito, per ogni ditta che effettua trasporto valori o per ogni istituto di vigilanza privata.

L'autorizzazione consente il transito e la sosta massima di 45 minuti.

Gli autoveicoli appartenenti agli istituti privati di vigilanza o utilizzati dalle agenzie investigative, per lo svolgimento dei compiti loro affidati, possono essere autorizzati senza limiti di orario nei giorni feriali e festivi nel numero massimo di **due autorizzazioni** per ciascuna ditta.

Gli autoveicoli di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Bitonto, riportanti il logo, potranno essere autorizzati, a seguito di istanza scritta del responsabile del Settore/Servizio, il quale dovrà debitamente documentare le necessità di tipo tecnico-amministrative di accedere alle zone a traffico limitato.

Saranno autorizzati preferibilmente i veicoli catalizzati e/o a basso impatto ambientale nel numero che, di volta in volta, verrà stabilito dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 24.

Qualora l'autorizzazione sia richiesta per attività di manutenzione e/o interventi di pronto intervento e urgenza o per esigenze di ufficio che comportino la necessità di accesso in orari non predeterminabili e non rientranti nelle ordinarie fasce orarie di lavoro, in luogo dell'autorizzazione TM3 verrà rilasciata una autorizzazione di tipologia "L", nel rispetto dei criteri definiti e previsti dal precedente art. 10.

TIPO TM 4

Le autorizzazioni di tipo TM4 sono rilasciabili ai titolari di attività di commercio all'ingrosso, autofficine aventi sede nella Z.T.L. e alle ditte che effettuano trasporto merci in conto proprio. **I veicoli oggetto dell'autorizzazione devono essere immatricolati per trasporto merci e non possono superare la massa complessiva a pieno carico di 3,5 tonnellate. Solo in caso di comprovata necessità e previa autorizzazione del Corpo di Polizia Municipale, in deroga alla presente disciplina, può essere consentito l'accesso ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore alle 3, 5 tonnellate.**

Nel caso delle attività di commercio all'ingrosso possono essere autorizzati non più di 2 contrassegni che i titolari rilasciano ai propri clienti e consentono l'accesso alle attività, limitatamente agli orari di apertura delle stesse.

Qualora i veicoli non possano essere ricoverati in area privata, l'autorizzazione consente anche la sosta nei pressi dell'esercizio nel limite massimo di minuti 45.

Analogamente i titolari di attività commerciali di vendita al minuto di elettrodomestici o oggetti ingombranti o autofficine, possono essere autorizzati a rilasciare ai propri clienti speciali contrassegni (nel numero massimo di 2), che consentono la circolazione e la sosta con disco orario nei pressi dell'esercizio per massimo minuti 45, nei soli giorni feriali di apertura dell'esercizio, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,30 alle ore 19,00.

I contrassegni numerati vengono rilasciati contestualmente all'autorizzazione e al momento del rilascio al cliente deve essere comunicata la targa dell'utilizzatore entro le 24 ore successive all'accesso in Z.T.L..

Nel caso di ditte o di privati che effettuano trasporto merci in conto proprio è rilasciabile una sola autorizzazione. L'autorizzazione consente il transito nella Z.T.L. nei soli giorni feriali, dalle ore 6.00 alle 10.30 e dalle 15.30 alle 17.00, nei giorni ed orari di apertura dell'esercizio. La sosta è autorizzata per la durata massima di minuti 45.

Nel caso in cui il trasporto sia riferito a merci deperibili l'autorizzazione consente il transito nella Z.T.L. nei soli giorni feriali, dalle ore 6.00 alle 10.30 e dalle 15.30 alle 17.00. La sosta è

autorizzata per la durata massima di minuti 45.

Qualora la ditta che effettua trasporto merci in conto proprio sia una pasticceria o una panetteria con forno proprio che intende effettuare anche la consegna dei propri prodotti presso bar, pasticcerie, alimentari, ecc. in luogo dell'autorizzazione di tipo TM4 dovrà richiedere l'autorizzazione di tipo TM2.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- a) Autorizzazione permanente: istanza scritta all'Ufficio Rilascio Permessi ZTL del Comune di Bitonto, allegando:
 - copia della carta di circolazione;
 - autocertificazione in cui si dichiara:
 1. il tipo di attività svolta;
 2. di essere iscritto alla C.C.I.A.A. e il numero di iscrizione;
 3. di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione. Validità: 1 anno.
- b) Autorizzazione temporanea: istanza scritta all'Ufficio Rilascio Permessi ZTL del Comune di Bitonto, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.
Validità: non superiore a 90 giorni.
- c) Titolo per l'accesso giornaliero: richiesta presso l'Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L. allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.
Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART. 12 AUTORIZZAZIONI TIPO TMG

L'autorizzazione di tipo TMG è un'autorizzazione che consente il transito nella Z.T.L. nella sola fascia oraria 6.00 - 8.00.

La sosta è consentita per un massimo di 45 minuti.

È rilasciabile a tutte le ditte o privati che dimostrano di avere le caratteristiche previste per le autorizzazioni di tipologia TMS, TM1, TM2, TM3 o TM4.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- a) Autorizzazione permanente: istanza scritta all'Ufficio Rilascio Permessi ZTL del Comune di Bitonto, allegando quanto previsto per l'autorizzazione di tipologia TMS, TM1, TM2, TM3 o TM4 alla quale il richiedente ha diritto.
Validità: 1 anno.
Il rinnovo è condizionato all'accertamento che il titolare, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, non sia stato sanzionato per circolazione non autorizzata al di fuori della fascia oraria prescritta.
In tal caso potrà richiedere un'autorizzazione di tipologia TMS, TM1, TM2, TM3 o TM4.
- b) Autorizzazione temporanea: non prevista.
- c) Titolo per l'accesso giornaliero: non previsto.

ART.13 AUTORIZZAZIONI TIPO R

L'autorizzazione è rilasciata agli agenti di commercio, compresi i procacciatori di affari, iscritti agli Albi e Registri delle C.C.I.A.A., esclusivamente per il trasporto di campionario voluminoso o ingombrante ovvero campionario di preziosi, con esclusione di coloro che operano su catalogo o simili.

L'autorizzazione viene rilasciata solo per gli orari di apertura dei negozi e nella mezza giornata di riposo settimanale, ad esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, del sabato pomeriggio e della domenica.

Essa consente il transito nella Z.T.L., e la sosta nei pressi degli esercizi con esclusione delle

aree riservate ai residenti o ad altre categorie di veicoli, fatti salvi ulteriori divieti. La durata massima della sosta consentita è di minuti 120 e l'autorizzazione, tranne che si tratti di rappresentanti di preziosi, deve sempre essere accompagnata dal disco orario e da un foglio riportante l'elenco delle ditte presso le quali si sta operando.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- a) Autorizzazione permanente: istanza scritta all'Ufficio Rilascio Permessi ZTL del Comune di Bitonto, allegando:
- copia della carta di circolazione;
 - autocertificazione in cui si dichiara:
 - il tipo di attività svolta;
 - di essere iscritto alla C.C.I.A.A. e il numero di iscrizione;
 - di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.
- Validità: 1 anno.
- b) Autorizzazione temporanea: non prevista.
- c) Titolo per l'accesso giornaliero: richiesta presso l'Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L. allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.
- Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART. 14 AUTORIZZAZIONI TIPO MC

Per gli iscritti all'Albo Professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, i medici veterinari, sono previste due tipi di autorizzazioni:

Contrassegno MC1: è previsto per i medici senza ambulatorio nella Z.T.L. e A.P. e consente il transito e la sosta anche in deroga ai divieti, all'interno della Z.T.L., nei limiti previsti dall'art. 7 e 158 del D.Lgs.285/92, per il tempo strettamente necessario per effettuare visite al domicilio dei pazienti.

Contrassegno MC2: è previsto per i medici di base convenzionati con il S.S.N., i pediatri e medici specialisti, con ambulatorio all'interno della Z.T.L. o A.P. e consente il transito e la sosta nei pressi dell'ambulatorio.

Tale autorizzazione consente inoltre l'effettuazione delle visite al domicilio del paziente nei limiti di cui al contrassegno MC1.

L'autorizzazione viene rilasciata al medico richiedente previa richiesta contenente i dati anagrafici dello stesso, l'indirizzo dell'ambulatorio se ubicato in Z.T.L., il numero di iscrizione all'ordine dei Medici, i dati dei veicoli. Qualora i professionisti di cui sopra dovessero utilizzare per urgenza un veicolo diverso da quello autorizzato, entro le 48 ore successive al transito devono comunicare all'Ufficio Permessi ZTL il modello e la targa del veicolo.

Al fine di effettuare urgenti visite mediche, indipendentemente dalla data e dall'ora, i contrassegni MC1 e MC2, se accompagnati dal disco orario, permettono lo stazionamento del veicolo allo scopo utilizzato, anche in deroga ai divieti di sosta istituiti con ordinanza che non preveda la rimozione.

Il tipo di contrassegno, il procedimento di rilascio e la validità dell'autorizzazione dovranno essere concordate con la Commissione Tecnica ZTL, tenendo conto delle caratteristiche particolari del medico sostituito.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- a) Autorizzazione permanente: istanza scritta all'Ufficio Rilascio Permessi ZTL del Comune

di Bitonto, allegando:

- copia della carta di circolazione;
- autocertificazione in cui si dichiara:
 1. il tipo di attività svolta;
 2. di essere iscritto all'Albo e il numero di iscrizione;
 3. di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
- ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: fino al venir meno dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio.

b) Autorizzazione temporanea: istanza scritta al Sindaco del Comune di Bitonto, o al soggetto da lui delegato, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: non oltre 90 giorni.

c) Titolo per l'accesso giornaliero: richiesta presso l'Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L. esibendo la carta di circolazione.

Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART. 15 AUTORIZZAZIONE TIPO MD

Le associazioni di volontariato che effettuano trasporto e/o assistenza infermieristica al domicilio di pazienti o disabili, gli infermieri professionali, coloro che prestano assistenza a familiari non autosufficienti, le associazioni di volontariato per la tutela degli animali, le ditte che forniscono pasti al domicilio degli anziani e nelle case di riposo, e simili, possono essere autorizzati all'accesso e alla sosta nelle Z.T.L. senza limiti di orario e di giornata.

Per le associazioni di volontariato e per le ditte fornitrici, l'autorizzazione può essere concessa a condizione che i veicoli siano intestati alle stesse, ovvero che l'utilizzo del mezzo proprio sia espressamente autorizzato dall'associazione stessa.

Nel caso di coloro che effettuano assistenza a propri familiari, l'autorizzazione sarà limitata al percorso necessario a raggiungere la residenza del paziente, previa presentazione all'Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L. di un certificato medico comprovante la necessità di assistenza dello stesso.

Per ogni persona da assistere **potrà essere rilasciata al massimo una autorizzazione** indicanti le targhe di più veicoli utilizzabili alternativamente.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

a) Autorizzazione permanente: istanza scritta all'Ufficio Rilascio Permessi ZTL del Comune di Bitonto, allegando:

- copia della carta di circolazione;
- autocertificazione in cui si dichiara:
 1. il tipo di attività svolta;
 2. di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
- ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione. Validità: 1 anno.

Validità: 5 anni per il servizio di assistenza domiciliare fornito dall'Azienda ASL di Bari.

b) Autorizzazione temporanea: istanza scritta all'Ufficio Rilascio Permessi ZTL del Comune di Bitonto, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: non oltre 90 giorni.

c) Titolo per l'accesso giornaliero: richiesta presso l'Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L. allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART. 16 ACCESSO DEI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA DISABILE

Immediatamente dopo il rilascio del contrassegno invalidi (di cui all'art 381 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada) su apposito modulo il titolare dovrà comunicare

all'Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L. le targhe dei veicoli ad egli in uso (fino ad un numero massimo di 5) che verranno inserite nella "lista bianca".

Nel caso di persone disabili residenti in zona a traffico limitato può essere previsto il rilascio di un dispositivo elettronico di accesso al varco per il riconoscimento del veicolo al passaggio in corrispondenza di un accesso presidiato da varco elettronico. Il dispositivo rimarrà di proprietà dell'Amministrazione Comunale e sarà rilasciato ai titolari di contrassegno invalidi residenti in Z.T.L. e A.P. e a seguire ai disabili residenti all'interno delle mura che ne faranno richiesta

I disabili che accedono alla Zona a Traffico Limitato saltuariamente e/o in eccedenza alla quinta targa, devono comunicare all'Ufficio Rilascio Permessi ZTL, entro le 48 ore successive al transito, il modello e la targa dell'auto, indicando i varchi di accesso utilizzati, mediante un apposito modulo che **può essere consegnato anche a mano oltre che** essere inviato a mezzo fax o posta elettronica all'Ufficio Rilascio Permessi ZTL.

ART.17 AUTORIZZAZIONI TIPO H

I titolari di alberghi e strutture ricettive aventi sede all'interno della Z.T.L. e delle A.P. possono ottenere l'autorizzazione per il rilascio ai propri clienti di permessi utili per l'accesso e la sosta limitata al tempo strettamente necessario al carico - scarico bagagli, nelle immediate vicinanze del proprio esercizio.

Tale autorizzazione viene rilasciata previa istanza scritta all'Ufficio Rilascio Permessi ZTL del Comune di Bitonto, allegando autocertificazione attestante il numero delle camere destinate agli ospiti, risultanti dalla autorizzazione rilasciata dalla ASL.

Nel caso in cui la struttura disponga di propri posti auto, verrà rilasciata un'autorizzazione, per ciascun posto, di tipologia AG2 riferibile all'autorizzazione H.

Il numero massimo dei contrassegni attivabili non può in alcun modo superare quello del numero delle camere destinate agli ospiti e risultanti nel titolo autorizzatorio.

Le autorizzazioni di tipo H consentono l'accesso in Z.T.L. per tutto il periodo di permanenza del cliente. La sosta non è consentita se non per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di carico scarico nelle immediate vicinanze dell'albergo o struttura ricettiva, comunque non oltre 30 (trenta) minuti.

Nessun contrassegno è comunque rilasciabile, da parte del titolare dell'albergo o della struttura ricettiva, nei periodi di chiusura dell'esercizio per ferie o altro motivo.

Non sono autorizzabili i veicoli di proprietà dei dipendenti.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

La direzione dell'albergo o altra struttura ricettiva deve comunicare il numero di targa, del/dei clienti (posta elettronica, fax all'Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L.) all'ora dell'arrivo del cliente. Per il periodo autorizzato il veicolo esporrà apposito contrassegno riportante l'intestazione dell'albergo o della struttura ricettiva ed il periodo di soggiorno.

La validità delle autorizzazioni di tipo H e AG2 rilasciabili agli Hotel è di anni cinque.

ART.18 AUTORIZZAZIONI SPECIALI TIPO S

Le autorizzazioni di tipo S hanno validità nei giorni feriali e festivi e consentono il transito nelle sole Z.T.L., con esclusione delle A.P.. La sosta è consentita senza limiti di orario e durata e per comprovati motivi di servizio, secondo quanto previsto dal D. Lvo 285/1992.

Sono previste le seguenti autorizzazioni

speciali:

Autorizzazione di tipo S1

Le autorizzazioni di tipo S1 sono rilasciate a enti e aziende che hanno esigenze operative e/o di pronto intervento, o svolgono compiti di carattere istituzionale e quindi sono rilasciabili per il solo svolgimento di attività di servizio debitamente e motivatamente autorizzate. Vengono rilasciate agli Enti per essere utilizzate sui veicoli riportanti, o non, il logo dell'Amministrazione cui appartengono.

ENTE	Compiti istituzionali	Per eventuale uso su vettura privata
Tribunale	2	1
		1

ENTE	Compiti istituzionali	Per eventuale uso su vettura privata
Quotidiani locali	-	2+1 veicolo di tipologia S1 o
Emittenti televisive e radiofoniche con sede nel Comune di Bitonto	-	2
A.S.L.	2	-
ENEL	4	
AQP	3	
MANUTENZIONE P.I.	3	
TELECOM (e altri gestori)	2	

Alla domanda dovrà essere allegata un'autocertificazione nella quale si dichiara che l'auto privata verrà utilizzata unicamente per ragioni di servizio, indicando le motivazioni che portano a richiederne l'autorizzazione.

Autorizzazione di tipo S2

Le autorizzazioni di tipo S2 sono relative a compiti istituzionali e di rappresentanza o per l'espletamento delle attività di servizio dei magistrati. Hanno validità limitata alla durata dell'incarico istituzionale dei loro titolari:

1. Sindaco e autoveicoli di rappresentanza del Comune di Bitonto
2. Autorità religiosa (massimo 4 in totale);

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

Istanza scritta all'Ufficio Permessi ZTL DEL Comune di Bitonto, comunicando i numeri di targa degli autoveicoli che usufruiscono del contrassegno nei limiti di 5 per ciascun contrassegno. Il rilascio è vincolato al parere della Commissione Tecnica, di cui al successivo articolo 23.

Il Sindaco, con propria ordinanza, e sulla base delle indicazioni formulate dalla Commissione tecnica, di cui al successivo articolo 24, può eccezionalmente prevedere il rilascio di autorizzazioni eccedenti i limiti numerici di cui sopra, nonché integrare l'elenco degli Enti ed Istituzioni ivi indicati o procedere al rilascio di autorizzazioni non rientranti tra le tipologie indicate nel presente Regolamento e assimilabili a quelle di tipo speciale.

Le autorizzazioni di tipo S hanno validità 5 anni.

ART. 19 VERIFICA E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

L'Ufficio si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni. Nel caso in cui venga accertato che non sussistano più gli elementi per il mantenimento dell'autorizzazione, si procederà alla immediata revoca d'ufficio.

Tale verifica dovrà avere periodicità almeno annuale.

Il titolare ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione tutte le variazioni che comportino la sospensione e la revoca delle autorizzazioni.

ART.20 CONTENUTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni, opportunamente numerate nonché realizzate utilizzando materiali e tecniche tali da impedirne qualsiasi tentativo di duplicazione o falsificazione, devono contenere:

1. la data di rilascio e il periodo di validità;
2. i dati identificativi del o dei veicoli autorizzati;
3. la tipologia dell'autorizzazione;
4. i giorni, l'orario o gli orari di validità dell'autorizzazione;
5. il tempo massimo di durata della sosta qualora prevista.

ART.21 MODIFICHE IN CORSO DI VALIDITA'

Qualora in corso di validità dell'autorizzazione si verificassero modifiche relative al tipo o numero dei veicoli, il titolare dovrà presentarsi all'Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L., con l'autorizzazione originale e la carta di circolazione dei nuovi veicoli; l'ufficio provvederà al rilascio di una nuova autorizzazione.

Qualora non sia possibile procedere immediatamente alla consegna della nuova autorizzazione, si procederà al rilascio di permesso temporaneo.

L'Amministrazione Comunale può apportare modifiche alle fasce orarie di accesso alla zona a traffico limitato con apposita ordinanza sindacale; in tal caso verrà data comunicazione ai titolari dell'autorizzazione.

ART.22 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni è disciplinato dalle disposizioni seguenti eccettuate le autorizzazioni speciali di tipo S di cui all'art. 18.

Titoli per l'accesso giornaliero

Per l'ottenimento del titolo d'accesso giornaliero, l'interessato deve rivolgersi all'Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L., munito della carta di circolazione del veicolo, nonché di ogni altro documento comprovante il diritto all'ottenimento.

Il titolo verrà rilasciato immediatamente.

Autorizzazioni temporanee

Per l'ottenimento dell'autorizzazione temporanea, l'interessato dovrà rivolgere istanza scritta all'Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L., allegando copia della carta di circolazione e la specifica documentazione richiesta per ogni singola tipologia. Il possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento delle singole autorizzazioni dovrà essere dichiarato dal richiedente, tramite autocertificazione, nelle forme e modi previsti dalle vigenti norme.

Autorizzazioni permanenti

Per l'ottenimento delle autorizzazioni permanenti, l'interessato dovrà rivolgere istanza scritta all'Ufficio Rilascio Permessi ZTL del Comune di Bitonto, allegando copia della carta di circolazione. Il possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento delle singole autorizzazioni dovrà essere dichiarato dal richiedente, tramite autocertificazione, nelle forme e modi previsti dalle vigenti norme.

Il rilascio dell'autorizzazione dovrà avvenire entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Entro lo stesso termine verrà comunicato l'eventuale rigetto motivato dell'istanza.

A seguito di avvenuta presentazione di istanza scritta, documentabile mediante fotocopia timbrata dell'istanza presentata all'Ufficio predetto del Comune, nelle modalità suindicate, può essere rilasciato un permesso provvisorio della durata massima di trenta (30) giorni, revocabile qualora sia espresso diniego al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Per il rinnovo delle autorizzazioni, limitatamente alle tipologie AD, TM, R, L, MD, AG2, TMS, H l'interessato dovrà rivolgere istanza scritta all'Ufficio Rilascio Permessi ZTL del Comune di Bitonto, allegando copia della carta di circolazione e di ogni atto o documento comprovante il perdurare dei requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione e previo pagamento della tariffa, se previsto.

Accertata l'avvenuta presentazione di istanza di rinnovo, nei modi indicati, può essere rilasciato al richiedente un permesso temporaneo provvisorio della durata massima di trenta (30) giorni, revocabile qualora sia espresso diniego al rinnovo dell'autorizzazione richiesta.

Il rilascio delle autorizzazioni speciali di tipo S, nonché di tutte le autorizzazioni ad esse assimilabili (in quanto non incluse tra le tipologie indicate nel presente Regolamento e tuttavia oggettivamente motivate da esigenze di interesse pubblico non contemplate in questa disciplina regolamentare), è soggetto alla ratifica dell'apposita Commissione tecnica di cui al successivo articolo 24.

L'ufficio competente dovrà predisporre e mettere a disposizione dell'utenza idonei schemi di istanza e di autocertificazione.

ART. 23 COMMISSIONE TECNICA

Il rilascio delle autorizzazioni di tipo speciale o ad esse assimilabili, in quanto motivate da interesse pubblico, nonché caratterizzate da oggettive esigenze non contemplate nella disciplina del presente Regolamento, dovrà essere preceduto dal parere favorevole dell'apposita Commissione tecnica costituita dai seguenti membri:

Dirigente Settore Territorio o suo delegato;

Comandante del Corpo Polizia Municipale o suo delegato;

Responsabile Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L..

La Commissione tecnica procederà con cadenza periodica, non superiore a mesi tre, all'esame delle richieste rientranti nelle fattispecie indicate nel comma precedente.

La Commissione tecnica procede con le stesse modalità di cui al comma precedente, al

riesame del diniego di autorizzazioni permanenti, presentato dal richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del diniego stesso.

Avverso il diniego espresso dalla Commissione tecnica è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni decorrenti da quello in cui il richiedente ne ha avuto conoscenza.

ART. 24 AUTORIZZAZIONI: ESPOSIZIONE, USO E PRESCRIZIONI.

I dati contenuti nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli precedenti, nonché le modalità ed i tempi di utilizzo delle stesse, sono inseriti in una banca dati funzionale al controllo dell'Area Pedonale e della Zona a Traffico Limitato, eseguito tramite varchi elettronici installati secondo il Progetto Esecutivo approvato con Deliberazione di G.C. n. 173 del 15/11/2012; tali dati vengono trattati secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003, e vengono conservati nel rispetto della privacy.

Tutte le autorizzazioni dovranno essere sempre esposte, in modo chiaro e ben visibile dall'esterno, comunque sul lato anteriore del veicolo.

Le autorizzazioni soggette a rinnovo (AD, AG2, TM, R, L, MD, TMS, H) riporteranno la data di scadenza reale.

Le autorizzazioni di tipo AG1, TMS, L, TM, R e AD sono valide solo se corredate dall'esposizione del disco orario e, ove prescritto, della lista dei clienti da contattare.

L'autorizzazione deve sempre accompagnare il veicolo cui si riferisce e deve essere esibita, quando richiesta, agli operatori che espletano il servizio di Polizia Stradale ai sensi dell'art.12 del D.L.vo del 30/04/92 n.285.

Il venir meno, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, di uno o più requisiti che abbiano determinato il suo rilascio, ne provoca la decadenza con l'obbligo della restituzione all'Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L.

In caso di smarrimento o sottrazione dell'autorizzazione, il titolare della stessa potrà richiederne il duplicato previa esibizione di copia della denuncia effettuata presso l'autorità competente. In caso di deterioramento il duplicato verrà rilasciato solo previa restituzione dell'autorizzazione deteriorata.

ART. 25 SANZIONI

Le autorizzazioni devono essere utilizzate solamente per gli scopi per le quali sono state rilasciate e nel rispetto delle prescrizioni particolari riportate sul relativo contrassegno.

La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno delle A.P. e delle Z.T.L., comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, in applicazione dell'art. 7 dello stesso Codice di cui al D. Lgs. 30/04/1992 - n. 285 e ss.mm.ii.=.

L'introduzione del controllo automatico degli accessi alla Z.T.L. andrà ad integrarsi, e non a sostituirsi, a quello effettuato dalla Polizia Municipale.

E' vietato l'uso di ogni forma di riproduzione del contrassegno autorizzatorio. L'inosservanza di questa disposizione comporta la revoca dell'autorizzazione, il ritiro del contrassegno originale e di quelli contraffatti, nonché l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative e penali.

Costituiscono violazioni regolamentari le ipotesi previste:

- dall'art. 10, per omessa indicazione, da parte del titolare di autorizzazione "L", del luogo ove viene effettuato l'intervento;
- dall'art. 13, per omessa esposizione della lista clienti, da parte del titolare autorizzazione "R".
- dall'art. 24, per mancata esposizione in modo chiaro e ben visibile dall'esterno nel lato anteriore del veicolo, dell'autorizzazione;
- dall'art. 24, per non aver restituito l'autorizzazione all'Ufficio Rilascio Permessi ZTL in seguito al venir meno di uno o più dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio.

Da ciascuna delle suddette violazioni consegue la sanzione amministrativa da un minimo di

25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro ed erogate secondo quanto stabilito dall'art. 16 della Legge 24/11/1981 - n. 689.

Contro i verbali di accertamento per le suddette violazioni regolamentari è ammesso ricorso al Sindaco nel termine di 30 giorni dall'accertamento o notifica della violazione secondo le norme previste dal Capo I, sezione I e II legge n.689 del 24/11/81.

ART.26 NORME TRANSITORIE E ENTRATA IN VIGORE

Della entrata in vigore è data notizia mediante ripubblicazione e affissione per giorni quindici di apposito avviso all'Albo Pretorio.

La visualizzazione degli archivi relativi alle autorizzazioni rilasciate sarà presente presso il Comando Polizia Municipale, al fine dell'espletamento delle attività di propria competenza.